DECISIONE N. 3753/81/CECA DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1981

relativa alla sorveglianza comunitaria a posteriori nei confronti delle importazioni e delle esportazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che con decisione n. 588/80/CECA [1], modificata dalla decisione n. 2796/80/CECA [2], prorogata per il 1981 dalla decisione n. 3385/80/CECA [3], modificata ulteriormente dalla decisione n. 1998/80/CECA [4], la Commissione ha instaurato una sorveglianza comunitaria a posteriori delle importazioni e delle esportazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che persistono i motivi che hanno indotto la Commissione a prendere questo provvedimento, cioè la necessità di assicurare una migliore conoscenza delle importazioni prevedibili e delle condizioni alle quali sono effettuate;

considerando che è pertanto necessario prorogare la suddetta sorveglianza comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 588/80/CECA è prorogata fino al 31 dicembre 1982.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 65 dell'11. 3. 1980, pag. 11.
(2) GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 32.
(3) GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 43.
(4) GU n. L 194 del 17. 7. 1981, pag. 22.